

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 ottobre 2012 — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV**

(Causa C-442/12)

(2013/C 9/49)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

*Ricorrente:* Jan Sneller

*Convenuta:* DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsschappij NV

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 87/344/CEE<sup>(1)</sup>, consenta che un assicuratore di tutela giudiziaria, che nelle sue polizze prevede che la tutela giudiziaria in procedimenti giurisdizionali o amministrativi in linea di principio verrà fornita da dipendenti dell'assicuratore, stipuli anche che le spese di tutela giudiziaria di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall'assicurato rientrano nella copertura assicurativa solo se l'assicuratore ritiene che il procedimento debba essere gestito da un consulente giuridico esterno.
- 2) Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi la circostanza che per il procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui trattasi sia obbligatoria o meno la rappresentanza tecnica in giudizio.

<sup>(1)</sup> Direttiva 87/344/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) l'11 ottobre 2012 — Werner Krieger/ERGO Lebensversicherung AG**

(Causa C-459/12)

(2013/C 9/50)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Hamburg.

**Parti**

*Ricorrente:* Werner Krieger.

*Convenuta:* ERGO Lebensversicherung AG.

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (seconda direttiva assicurazione vita)<sup>(1)</sup>, alla luce dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)<sup>(2)</sup>, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma — quale l'articolo 5a, paragrafo 2, quarta frase, della legge sui contratti assicurativi, nella versione di cui alla terza legge di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee sul diritto delle assicurazioni, del 21 luglio 1994 (terza legge di attuazione/CEE per la legge sulla sorveglianza delle assicurazioni) — in base alla quale il diritto di rinuncia o recesso si estingue, al più tardi, decorso un anno dal pagamento del primo premio assicurativo, anche se l'assicurato non è stato informato sul diritto di rinuncia o recesso

<sup>(1)</sup> GU L 330, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU L 360, pag. 1

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 15 ottobre 2012 — Granton Advertising BV/Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag**

(Causa C-461/12)

(2013/C 9/51)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

**Parti**

*Ricorrente:* Granton Advertising BV

*Convenuto:* Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag